



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 196/2022

Sul ricorso in materia di pensioni n. 23159 del registro di Segreteria, proposto da:

- C. G., nato a omissis il omissis, ivi residente in via omissis n. omissis

ricorrente

contro

- Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza

- Comando Legione Carabinieri di omissis

resistente

FATTO

1. Con l'interposto gravame, il ricorrente, Maresciallo capo dei Carabinieri, collocato in pensione a domanda il 31/05/1984 in seguito a riconoscimento di malattia dipendente da causa di servizio, ha chiesto il riconoscimento del trattamento economico previsto per gli ispettori di polizia di stato, ai sensi delle leggi nn. 216 del 06/03/1980 e 121 del 01/04/1981.

Con proprio decreto del 24/12/2021 questo Giudice per la discussione del giudizio ha fissato l'udienza del 05.05.2022, alle ore 11,30, stabilendo che il medesimo decreto, unitamente al ricorso, avrebbe dovuto essere notificato alla/e

amministrazione/i convenuta/e a cura del ricorrente, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.

A causa di un errore nella notifica del predetto decreto di fissazione udienza (eseguita presso un indirizzo errato, non riconducibile in alcun modo al ricorrente, come si evinceva dall'avviso di ricevimento), questo Giudice ha fissato una nuova udienza e disposto una nuova notifica del DFU all'indirizzo corretto, per come indicato nel ricorso.

2. In vista dell'udienza del 13 ottobre 2022 il C. ha depositato prova della notifica all'amministrazione convenuta, consistente nella prova della spedizione di raccomandate AR ordinarie, sprovviste di avviso di ricevimento (evidentemente non ancora pervenuto).

All'udienza del 13/10/2022, assente l'amministrazione resistente, presente il C., la causa veniva posta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per inesistenza della notificazione all'amministrazione interessata.

Come affermato da consolidata giurisprudenza, anche di legittimità, l'*“inesistenza della notificazione può essere affermata, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione”* (cfr. *ex pluribus* Cass. civ. Sez. II Ord., 05/01/2017, n. 142).

Nel caso di specie ricorre senza dubbio un'ipotesi di mancanza di elementi costitutivi della notifica.

Ai sensi dell'art. 137 cpc, infatti, *“le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del*

cancelliere”.

Pertanto, organo competente ad eseguire la notificazione è l'ufficiale giudiziario.

La disciplina operativa delle notificazioni è poi dettata dal DPR 15.12.1959, n.

1229, recante “*Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari*”, il

cui art. 106 prescrive che l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva

gli atti del proprio ministero nell'ambito del circondario ove ha sede l'ufficio al

quale è addetto, salvo quanto disposto dall'art. 107, 2° co., secondo il quale

l'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli

atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede

l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.

In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine

dell'atto e firmata dallo stesso richiedente.

Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza

limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza

delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali.

1.1. La notificazione è, pertanto, un atto processuale composito, che si articola in

due momenti. Il primo è costituito dall'impulso della parte ed il secondo da una

serie di attività dell'ufficiale giudiziario, tra cui l'attestazione di avere eseguito la

notificazione a richiesta di un determinato soggetto, che, costituendo

certificazione di un fatto (la richiesta) di immediata e diretta percezione del

pubblico ufficiale, fa fede sino a querela di falso. Tali attività, a norma dell'art.

137 cpc possono essere compiute su istanza, oltre che del Pubblico Ministero e

del Cancelliere, della parte e, per essa, del procuratore costituito.

1.2. La disciplina in materia di notificazioni di atti giudiziari, pertanto, è chiara

nell'individuare nell'ufficiale giudiziario, salvo poche eccezioni, l'organo

competente a effettuare le notifiche.

Ne discende che costituisce principio fondamentale in materia di notificazioni

quello dell'attribuzione della potestà notificatoria all'ufficiale giudiziario.

1.2.1. Tra le predette eccezioni, la principale è senza dubbio costituita dalla legge

21.1.1994, n 53, che ha attribuito anche agli avvocati la possibilità di procedere

alla notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali, senza il

coinvolgimento dell'ufficiale giudiziario, ma previa autorizzazione del consiglio

dell'ordine, utilizzando speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento,

conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a

mezzo posta, compilando la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis

e 9 o le annotazioni di cui all'art. 5. In tale veste l'avvocato abilitato alla

notificazione di atti giudiziari è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

Un'ulteriore eccezione alla competenza dell'ufficiale giudiziario è poi contenuta

all'art. 151 cpc, rubricato "*Forme di notificazione ordinate dal giudice*" e secondo cui

"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto [c.p.c. 131] steso in calce all'atto, che la

notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di

telegramma collazionato [c.c. 2706] con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze

particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità".

Anche il Cancelliere in virtù dell'art. 58 cpc, può procedere alle notificazioni alle

parti.

Ancora, in caso di assenza o impedimento dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante

ufficiale giudiziario, e sempre che ricorrano motivi di urgenza, ai sensi dell'art.

34, D.P.R. 15.12.1959, n. 1229, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto

sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione

del luogo dove l'atto deve essere notificato.

Da ultimo, con specifico riferimento alle ordinanze-ingiunzioni di pagamento, ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/1981, la notificazione può essere anche effettuata da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione contestata, senza che detto funzionario sia vincolato alle modalità di notificazione previste dal codice di rito, avendo, invece, facoltà di scelta tra vari mezzi previsti dalla legge.

1.2.2. Al di fuori di tali, eccezionali ipotesi, permane la regola che la notificazione di atti giudiziari deve essere eseguita dall'ufficiale giudiziario secondo una procedura che consta di tre fasi le quali costituiscono altrettanti subprocedimenti: 1) la richiesta all'ufficiale giudiziario di procedere alla consegna della copia dell'atto; 2) le attività di consegna dell'ufficiale giudiziario; 3) la verbalizzazione delle attività compiute da quest'ultimo (c.d. relata di notifica).

Al contrario, nessuna norma di legge consente di ritenere idonea, ai fini della corretta instaurazione di un giudizio, una notificazione eseguita – come nel caso di specie – con raccomandata ordinaria. E tanto a tacere della circostanza che non sono state prodotte in giudizio le cartoline di avviso di ricevimento.

Il ricorso, da parte del ricorrente, allo strumento della raccomandata AR ordinaria in luogo dell'istanza all'ufficiale giudiziario comporta non la mera nullità, ma la radicale giuridica inesistenza della notificazione per carenza di uno dei suoi elementi strutturali, insuscettibile di sanatoria e di rinnovazione.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

2. Considerato che trattasi di sentenza di mero rito, e considerata la semplicità della questione affrontata, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente

pronunciando dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Dott.ssa Sabrina Facciorusso

Depositata in Segreteria il 24/10/2022

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente dott.ssa Francesca Deni